



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma
Sezione Stranieri

Il Giudice di Pace di Roma Dott. EMANUELA ARTONE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **N.RG 51064 / 2024** Ruolo Generale
trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024

TRA

_____ nata in Perù _____

rappresentata e difesa da:

- Avv. MARIAROSARIA TENUTA

E

Controparte: QUESTURA DI ROMA (80195930583)

Controparte: PREFETTURA - UTG DI ROMA (80197350582)

OPPOSTE- costituzione come in atti

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso depositato il 9 agosto 2024 , la cittadina straniera in epigrafe indicata, nata in Perù il 18 ottobre 1967 , impugnava il decreto di espulsione emesso in data 14 luglio 2024 dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art 13 lett b del Dlgs 286/1998, notificato in pari data. La ricorrente tra l'altro allegava che nel suo paese fu vittima di molestie sessuali in famiglia , che il marito alcolizzato la sottoponeva a violenze, anche violenze sessuali; che aveva tentato per questo anche il suicidio; che la madre aveva avuto figli da uomini diversi; che in Italia si era ricongiunta con il fratello _____, munito di permesso di soggiorno, che vive a Roma; deduceva il pericolo in caso di rientro nel paese di origine; allegava che nel suo Paese vi è una situazione generalizzata di violazione dei diritti, in particolare ,secondo le Nazioni Unite, una donna su tre in Perù subisce violenze fisiche e/o sessuali da parte di un partner intimo nel corso della propria vita e la violenza è spesso tollerata e persino giustificata nelle famiglie(World Bank, Combating Gender-Based Violence in Peru: Increasing Awareness and Resources to Prevent Violence Against Women, 13 aprile 2021, <https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/13/combating-gender->

based-violence-in-peru-increasing-awareness-and-resources-to-prevent-violence-against-women (all.3); USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/peru/> (all.4); Al Jazeera, 'Vicious circle': Femicides in Peru reveal 'crisis' of violence, 24 aprile 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/24/vicious-circle-femicides-in-peru-reveal-crisis-of-violence>. In diritto, tra l'altro, la ricorrente opponeva l'illegittimità per omessa traduzione, sottoscrizione, carenza di delega e di potere, carenza di motivazione e di istruttoria; deduceva l'inespellibilità ex art 19 del TUI, il pericolo in caso di rientro nel paese di origine, per gravi atti di violenza domestica, trattamenti inumani e degradanti, allegando di essere stata vittima di violenza; invocava il rispetto della CEDU, artt 3-8, gli artt 3 e 60 della Convenzione di Istanbul, precisava di essere in possesso di passaporto. Depositava documentazione comprovante l'esistenza di domanda di protezione internazionale.

Chiedeva di annullare il decreto espulsivo o di sospendere l'esecutività dello stesso. L'amministrazione opposta ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, proposto oltre il termine perentorio di venti giorni.

Osserva il giudice di pace che deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che si applica il periodo di sospensione feriale dei termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione ordinanza sezione prima 5645 anno 2024, e Cassazione 6963 anno 2003). Nel caso in esame il decreto di espulsione risulta notificato il 14 luglio 2024 (si veda anche la memoria dell'amministrazione opposta), e il ricorso risulta iscritto a ruolo il 9 agosto 2024: il ventesimo giorno, invero, cadeva nel mese di agosto, con la conseguente operatività del periodo di sospensione feriale dei termini.

L'opposizione deve essere accolta, in applicazione della regola di giudizio (art 2697 cc). L'amministrazione opposta non ha compiutamente assolto l'onere della prova che le incombeva ex art 2697 c.c, avendo veste sostanziale di attrice.

La ricorrente, donna peruviana vittima di violenza domestica e soggetto vulnerabile ex art. 7 comma 5 nonché art. 17 comma 1 del Dlgs 142/2015, deve considerarsi non espellibile ai sensi dell'art 19 comma 1 e 1.1 del TUI (Dlgs 286/1998), nonché alla luce degli artt. 3-8 CEDU.

Dagli atti depositati, emerge che la stessa è incensurata, identificata con passaporto rilasciato dalle autorità del Perù (copia in atti), e che inoltre, in data 13 novembre 2024, formalizzava la domanda di protezione internazionale presso la Questura di Roma (RM0082965)

Osserva il GdP che *dalla consultazione delle fonti internazionali relative al Paese d'origine, emerge la larga diffusione del fenomeno della violenza di genere in Perù e la frequente inefficacia dei rimedi predisposti dalle autorità nazionali* (cfr., ad es, HRW – Human Rights Watch, World Report 2024 – Peru, 11 gennaio 2024, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/peru>; EUAA – European Union Agency for Asylum, Peru - Country Focus, settembre 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2099547/2023_10_EUAA_COI_Report_Peru_Country_Focus.pdf; USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089223.html>; Agenda Publica, ¿Cuándo será la violencia de género una prioridad para Perú?, 18 maggio 2022, 3 <https://agendapublica.elpais.com/noticia/17980/cuando-sera-violencia-neroprioridad-peru>; Statista Research Department, Number of confirmed femicide victims in Peru from 2010 to 2021, febbraio 2022, <https://www.statista.com/statistics/824004/number-femicide-victims-peru/>; OAS – Organization of American States, IACHR Calls on Peru to Avoid Public Discourse That Perpetuates and Disregards Violence Against Women, 18 febbraio 2022, https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/035.asp);

Pertanto alla luce dell'articolo 19 del testo unico immigrazione nonché dell'articolo 8 della CEDU si ritiene sussistere motivi di inespellibilità. La ricorrente inoltre ha formalizzato in data 13 novembre 2024, domanda di protezione internazionale, come sopra rilevato.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto.

Si dichiarano compensate ed irripetibili tra le parti le spese di lite, in considerazione dell'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato.

Vista l'istanza di liquidazione, si provvede contestualmente alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato (provvedimento che prescinde dalla soccombenza).

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta come in epigrafe nei confronti di

QUESTURA DI ROMA ,

PREFETTURA - UTG DI ROMA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) ANNULLA il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 14 luglio 2024
- 2) Dichiara integralmente compensate ed irripetibili, tra le parti, le spese di lite
- 3) Provvede come da separato decreto, alla liquidazione dei compensi ex lege a carico dello Stato.

Roma, 16 gennaio 2025

Il Giudice di Pace: Dott. EMANUELA ARTONE